

Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2021, n. 72-4221

Legge regionale 14/2019, articolo 31. Rettifica, per mero errore materiale, all'allegato B della D.G.R. n. 6-3619 del 30/07/2021, come modificata dalla D.G.R. n. 4-3946 del 22.10.2021, con riferimento alla suddivisione per fasce dei Comuni ammissibili al contributo per lo sviluppo della residenzialità in montagna.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che la Giunta regionale, con deliberazione n. 6-3619 del 30/07/2021, come modificata dalla D.G.R. n. 4-3946 del 22.10.2021, ha provveduto, in attuazione dall'articolo 31 della Legge regionale 14/2019, ad istituire la misura per la concessione di contributi per lo sviluppo della residenzialità in montagna, approvando:

- la scheda della misura, denominata "Elementi essenziali della Misura di finanziamento", di cui al suo Allegato A;

- l'elenco dei Comuni montani ammissibili e loro suddivisione per fasce di punteggio, di cui al suo Allegato B;

- la metodologia di attribuzione dei punteggi alle fasce dei Comuni dettagliate nel suddetto Allegato B, di cui al suo Allegato C;

che come dettagliato nel suddetto allegato C l'indice per la definizione delle fasce è stato calcolato utilizzando le seguenti variabili statistiche standardizzate derivate dagli studi "Classificazione della Marginalità dei Comuni del Piemonte" di IRES PIEMONTE:

1. Patrimonio abitativo calcolato come gettito IMU complessivo rapportato al numero di abitazioni e unità locali;

2. Dotazione di servizi calcolata come la media di quattro variabili statistiche standardizzate relative rispettivamente a (i) accessibilità alla viabilità autostradale e ferroviaria, (ii) presenza di servizi alle famiglie, (iii) esercizi commerciali, (iv) bar e ristoranti;

3. Andamento demografico calcolato come variazione della popolazione residente tra il 2011 e il 2020.

Richiamato, in particolare che, ai sensi delle disposizioni di cui al suddetto Allegato B, il Comune di Campiglia Cervo risulta inserito nella fascia 3, con conseguente punteggio assegnato di punti 5.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della montagna in seguito ad accertamenti ulteriori:

è stato appurato che, nel calcolo effettuato da IRES PIEMONTE, ente fornitore dei dati come sopra richiamato, sul parametro patrimonio abitativo relativamente al Comune di Campiglia Cervo si è riscontrato un mero errore materiale legato specificatamente alla fusione di Campiglia Cervo con i Comuni di Quittengo e San Paolo Cervo;

in seguito alla correzione di tale errore materiale, il suddetto Comune risulta in fascia 2 con conseguentemente assegnazione di punti 15;

risulta, pertanto, imprescindibile porre rimedio a tale errore materiale e conseguentemente provvedere a rettificare la D.G.R. n. 6-3619 del 30/07/2021, come modificata dalla D.G.R. n. 4-3946 del 22.10.2021, con riferimento alla fascia di classificazione del Comune di Campiglia Cervo inserendolo nella fascia di punteggio 2 anziché nella fascia di punteggio 3 come risulta attualmente inserito, dandone immediata comunicazione ai potenziali beneficiari sul sito web della Regione Piemonte nella sezione bandi – sezione rettifiche.

Dato atto, inoltre, che con determinazione dirigenziale n. 562 del 1 settembre 2021 della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della montagna è stato approvato il bando "RESIDENZIALITÀ IN MONTAGNA", immediatamente pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte e che la presentazione delle domande sarà possibile a partire dal 02/11/2021 e fino al 15/12/2021.

Vista la Legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 “Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna”;

visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la Legge 241/90 " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, in quanto trova copertura con quanto disposto dalla D.G.R. n. 6-3619 del 30/07/2021, come modificata dalla D.G.R. n. 4-3946 del 22.10.2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e alla luce delle suddette considerazioni
la Giunta regionale

delibera

- di disporre che, quale parziale rettifica, per mero errore materiale, dell’Allegato B alla DGR n. 6 - 3619 del 30/07/2021, come modificata dalla D.G.R. n. 4-3946 del 22.10.2021 di istituzione della misura per la concessione di contributi per lo sviluppo della residenzialità in montagna, il Comune di Campiglia Cervo sia inserito nella fascia di punteggio 2 anziché nella fascia di punteggio 3;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale, in quanto trova copertura con quanto disposto dalla D.G.R. n. 6-3619 del 30/07/2021, come modificata dalla D.G.R. n. 4 -3946 del 22.10.2021;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, nonché a provvedere a dare la massima comunicazione dei suoi contenuti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 26 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)